

CONVENZIONE TIROCINIO POST LAUREAM

CONVENZIONE TRA ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO E SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITA' DI CHIETI-PESCARA PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO PREVISTE PER I LAUREATI DELLE CLASSI L24 E LM51 (EX L34 E LM58S) AI FINI DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE (SEZ. A e B dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi)

- le strutture didattiche dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (Corso di Studi Magistrale in Psicologia, Corso di Studi Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche), rappresentate dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof. Sebastiano Miscia, nato a Roma il 28.07.1955, per le sue funzioni domiciliato in Via dei Vestini 31 in Chieti, d'ora in poi denominata: Scuola di Medicina e di Scienze della Salute;
- l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, con sede legale in Via Carducci 11, 64100 L'Aquila, rappresentato dal Presidente dott. Tancredi Di Iullo, nato a Lanciano il 4.07.1956, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine in L'Aquila via Carducci 11, d'ora in poi denominato: Ordine

Richiamati:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008;
- Regolamento Didattico di Ateneo;
- la nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- le delibere del Senato Accademico dell'Università degli studi G. d'Annunzio di Chieti e Pescara nelle sedute del 19.02.2002, 19.10.2005 e 17.11.2008;

CONVENGONO di disciplinare, per i laureati dell' Ateneo di Chieti-Pescara, il tirocinio professionalizzante secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei tirocini post -lauream, che costituisce parte integrante del presente documento l'Allegato 1 "Regolamento dei tirocini post lauream";

Inoltre le parti convengono e stipulano quanto segue:


- Viene istituita la Commissione Paritetica Ordine-Università per il tirocinio. Il Presidente dell'Ordine e il Presidente della Scuola sono componenti di diritto soprannumero.

La Commissione è composta da un rappresentante designato da ciascun CdS LM-51, un rappresentante designato dal CdS L-24 e da 3 rappresentanti designati dall'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo. In caso di variazione del numero dei membri verrà salvaguardata la rappresentanza paritetica. Possono prendere parte ai lavori della Commissione con ruolo consultivo anche i membri dell'Ufficio per il Tirocinio dell'Università.

La Commissione elegge al suo interno un coordinatore.

La Commissione svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento di sedi di tirocinio, dei criteri di 'eccellenza' dei percorsi formativi, dei criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor.

Inoltre:



- recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi (di cui alla norma transitoria 3, punto 2)
- stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio;
- verifica l'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini, sulla base dei principi espressi nel Regolamento, previa istruttoria degli uffici deputati;
- esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.

- In deroga all'Art. 1 "Criteri generali" del Regolamento, il tirocinio potrà essere svolto presso le cattedre i cui insegnamenti sono compresi nei SSD/M-PSI 01-08 anche per due semestri nell'ambito di una ricerca universitaria di particolare rilevanza, previa presentazione del Progetto individuale del tirocinio, fermo restando gli altri requisiti regolamentari. Nella presentazione della domanda di tirocinio alla Segreteria Studenti dovrà essere specificata la durata semestrale o annuale del tirocinio e allegato il relativo progetto di ricerca, previa approvazione della Commissione Paritetica per i Tirocini.

- In deroga al punto 3.1 del Regolamento possono svolgere le funzioni di tutor gli psicologi iscritti all'Ordine, con incarico presso l'Università in qualità di dottorando, ricercatore, borsista esclusivamente nel periodo di incarico, fermo restando il requisito dei tre anni di attività professionale documentata anche con incarichi universitari nel campo della ricerca (la documentazione è rappresentata da contratti, delibere di incarico o qualsiasi documentazione di legge, compresa l'autodichiarazione).

- In deroga all'art. 3.2 del Regolamento e per le esclusive finalità di cui al punto 1, il tutor docente universitario (M-PSI) afferente ad un Corso di Studi della Scuola di medicina e Scienze della Salute, potrà seguire fino a tre tirocinanti a semestre, fermo restando gli altri requisiti regolamentari.


La presente convenzione avrà durata triennale, dalla data di sottoscrizione tra le parti, rinnovata tacitamente alla scadenza, fatta salva la necessità di procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche dovute ad esigenze di adeguamento alla normativa nazionale.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello di Chieti. La registrazione della presente convenzione è a carico della parte che la porrà in uso per eventuale controversia.

Letto, confermato e sottoscritto.


Chieti, li **13 NOV. 2014**

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute
Prof. S. Miscia




Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
Dott. T. Di Iullo

Il Presidente
(Dott. Tancredi Di Iullo)




ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEI TIROCINI POST-LAUREAM

Premessa.

Per esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposita sez. A dell'Albo professionale. L'Esame di Stato è disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del 24.3.1992) e dal DPR 328/2001. Per essere ammessi all'Esame di Stato per la Sez. A dell'Albo Professionale i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico annuale post-lauream che è regolamentato dal D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del 24.3.1992) e dal DPR 328/2001.

Per essere ammessi all'Esame di Stato per la Sez. B dell'Albo Professionale i laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Scienze Psicologiche (L34) devono fare un tirocinio pratico semestrale post-lauream della durata di 500 ore (L. 170/2003).

ART.I. NORME GENERALI

1.1. Il tirocinio post-lauream di durata annuale (Sez. A dell'Albo) si articola in due semestri (un semestre per la Sez. B dell'Albo), di carattere continuativo, con inizio il 15 marzo e 15 settembre - oppure il primo giorno feriale di ogni mese, escluso quello di agosto (autorizzazione con nota del Miur n. 3139 del 7 ottobre 2010) - e conclusione l'ultimo giorno feriale del sesto mese. L'attività di tirocinio non può in alcun modo essere conclusa prima dei 12 mesi prescritti (Sez. A dell'Albo) - ovvero dei 6 mesi prescritti (Sez. B dell'Albo). Il non rispetto delle date perentorie autorizzate comporta la non validità del tirocinio.

I disabili ai sensi dell'art. 7 del DM 142/98 potranno espletare il tirocinio in 24 mesi.

1.2. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- psicologia clinica;
- psicologia dello sviluppo;
- psicologia generale, sperimentale e ricerca
- psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.

Il tirocinante può effettuare entrambi i semestri all'interno della stessa Struttura o Servizio, purché sia rispettata la diversificazione delle aree, degli obiettivi e delle attività.

In nessun caso il periodo di tirocinio potrà consistere in e coincidere con una formazione di terzo livello - come, ad esempio specializzazione, master, corso di perfezionamento, dottorato e corsi di formazione privati - né in attività lavorativa. Nel caso del dottorato, il tirocinio potrà essere avviato solo previa presentazione all'Ufficio Tirocini, da parte del tirocinante, di un nulla osta rilasciato dal Collegio di Dottorato in cui venga esclusa la sovrapposizione degli orari delle due attività.

1.3. Il monte ore complessivo dei due semestri è fissato in n. 1000 ore (500 ore per semestre). Eventuali assenze dovranno essere recuperate all'interno di ciascun semestre onde garantire la copertura delle 500 ore per semestre. L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30 ore e l'impegno giornaliero massimo pari a n. 5 ore.

1.4. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista per ogni semestre, non possono accedere all'esame di Stato ma devono ripetere il tirocinio pratico.

1.5. Il tirocinio può essere svolto presso:

- Dipartimenti e Istituti di discipline psicologiche delle Università (per una durata non superiore al 50%, ovvero 500 ore - un semestre);

- Strutture pubbliche e private ritenute idonee dalle autorità accademiche, d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi.

1.6. Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio" rilasciato al laureato dalla Segreteria Studenti unificata dell'Ateneo. Al termine del tirocinio, ed entro 60 giorni, ovvero entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, il laureato riconsegnerà alla Segreteria Studenti – Servizio Tirocini:

- il libretto di tirocinio, debitamente compilato, controfirmato dal tutor e timbrato dal Responsabile Legale dell'ente ospitante;
- il questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor, con apposizione del timbro dell'ente ospitante;
- il questionario di autovalutazione a cura del tirocinante;
- il prospetto riepilogativo delle ore di tirocinio a cura del tirocinante.

1.7. L'eventuale successiva sostituzione dell'Ente prescelto per il tirocinio è ammessa, previa autorizzazione del Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute. La domanda va presentata dall'interessato alla Segreteria Studenti – Servizio Tirocini.

1.8. L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni e i danni derivanti da responsabilità civile. È comunque facoltà degli Enti ospitanti richiedere al tirocinante un'integrazione della polizza assicurativa laddove venga considerata insufficiente quella stipulata dall'Università.

1.9. L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza.

1.10. Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi della Struttura presso cui effettua il tirocinio, è facoltà dell'Ente sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento deve essere data tempestiva comunicazione scritta all'Università.

ART. II. CONTENUTI DEL TIROCINIO

2.1. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovranno aver cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione. Qualora il tirocinio venga effettuato presso la propria sede di lavoro (compresa l'Università) è indispensabile produrre, contestualmente alla richiesta di attivazione, idonea certificazione dalla quale risulti che gli orari e le attività di tirocinio non sono in alcun modo sovrapponibili agli orari e alle attività prestate in ragione del rapporto di lavoro.

2.2. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente. Sarà cura del tutor garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi delle strutture/unità operative.

2.3. In riferimento all'articolo 1 della L. 56/89, la pratica professionale effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici, deontologici e legislativi inerenti il ruolo e la funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al

gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività. Le attività del tirocinio potranno avere carattere individuale, con la guida del Tutor, o carattere collettivo, nella forma di piccoli gruppi di discussione e rielaborazione delle attività pratiche di tirocinio, attivati e condotti sotto la responsabilità del Tutor. Le attività di ricerca possono costituire una integrazione alle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad eccezione dei tirocini svolti in Strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

Per la stesura del progetto formativo individuale si farà riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo; le attività pertanto dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali definite dalla normativa richiamata in premessa al presente Regolamento.

La Commissione paritetica definisce i seguenti obiettivi di apprendimento e le caratteristiche delle attività oggetto del progetto di tirocinio:

Obiettivi di apprendimento: 1) acquisizione di una graduale autonomia operativa nei diversi contesti professionali, integrazione con le altre figure professionali, individuazione dei confini delle rispettive competenze; 2) acquisizione di familiarità nell'applicazione di metodi e strumenti professionali anche per la progettazione e gestione delle varie fasi dell'azione professionale: osservazione, valutazione/diagnosi, progettazione e verifica dei risultati; 3) acquisizione della capacità di prevenire, riconoscere e gestire le criticità deontologiche che possono nascere all'interno delle relazioni professionista/cliente e professionista/professionista.

Per il post-lauream finalizzato all'esame di stato sez. B dell'albo gli obiettivi di apprendimento e le attività sono quelle richiamate dalla legge 170/2003 e di seguito riportati:

Obiettivi di apprendimento: 1) capacità di inserimento nei diversi contesti professionali e, con il supporto del tutor, progressiva conoscenza della complessità dei processi relazionali e dei processi organizzativi implicati; 2) capacità di socializzare all'interno della comunità professionale e di avviare una riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche dell'esercizio della professione; 3) sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi nell'équipe di lavoro; 4) sviluppo di consapevolezza epistemologica e metodologica in merito all'applicazione di specifici strumenti professionali.

Per tutte le tipologie di tirocinio (L24, LM51, L58S e Vecchio Ordinamento), le attività previste sono di seguito specificate.

Caratterizzazione delle attività: Nella progettazione del "contratto formativo di tirocinio", deve essere dato rilievo alle attività che concorrono a promuovere una graduale assunzione di responsabilità e di autonomia. Tali attività andranno accompagnate e sostenute da momenti di riflessione e rielaborazione dell'esperienza, sotto la supervisione del tutor.

ART. III. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL TUTOR

3.1. La funzione del tutor può essere esercitata unicamente da uno psicologo docente universitario con incarico strutturato nell'Università nei SSD M-PSI, iscritto all'Albo degli Psicologi o da uno psicologo iscritto all'Albo degli Psicologi, che svolga da 3 anni attività professionale documentata (per esempio con rapporto di lavoro dipendente, convenzionato, co.co.pro, consulente, contratti e borse di ricerca) purché con un rapporto di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali. Al riguardo si precisa che non viene considerato rapporto di lavoro l'attività di volontariato prestato nelle strutture.

3.1.1. Possono svolgere le funzioni di tutor gli psicologi iscritti all'Ordine, con incarico presso l'Università in qualità di dottorando, assegnista, borsista esclusivamente nel periodo di incarico, fermi restanti i requisiti richiamati al punto 3.1 (la documentazione è rappresentata da contratti, delibere di incarico o qualsiasi documentazione di legge, compresa l'autodichiarazione).

3.2. Il tutor non può seguire più di due tirocinanti post-lauream per semestre contemporaneamente, ed è tenuto a rilasciare una dichiarazione sul numero dei tirocinanti. Tale limite non riguarda i tirocini di specializzazione e i tirocini per l'acquisizione dei CFU universitari, fatte salve le disposizioni limitative dell'Ente ospitante.

Il tutor ha le seguenti funzioni:

- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza (contratto formativo di tirocinio), definendo obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante facilitandone la comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio;
- avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche (vedi Allegato I al Regolamento).

È anche compito dello psicologo-tutor annotare giornalmente sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto di tirocinio, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92. Qualora il Tutor dovesse interrompere l'incarico, anche temporaneamente, la struttura è tenuta a sostituirlo con un collega con pari requisiti e a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio per il tirocinio.

ART. IV. DIRITTI E COMPITI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere - ove previsto - un elaborato conclusivo scritto e a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad esse per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, agli operatori e alla struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nel presente Regolamento e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio egli ha la possibilità di segnalare la situazione all'Ufficio Tirocini dell'Università, il quale inoltra la documentazione alla Commissione Paritetica che, effettuate le opportune verifiche, esprimerà un parere sulla cui base l'Ufficio Tirocini valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

ART. V. REQUISITI DEGLI ENTI PER IL RICONOSCIMENTO DI SEDI PER I TIROCINI POST-LAUREAM

5.1. Possono essere ritenute sedi idonee strutture pubbliche e private in cui sia garantita la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore.

Oltre ai Dipartimenti e agli Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenute sedi idonee, previa valutazione delle autorità accademiche e del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi:

- a) I Dipartimenti e gli Istituti universitari di discipline non psicologiche, dove operino docenti psicologi con le caratteristiche richiamate al punto 3.1.;
- b) Enti pubblici e/o Enti privati e/o Enti privati convenzionati con Enti pubblici, in cui operi personale inquadrato nel profilo professionale "psicologo" con i requisiti del punto 3.1.;

c) Le strutture private e le associazioni "onlus" con finalità assistenziali e sanitarie dichiarate nello statuto, in cui operi personale nel profilo professionale "psicologo", fermi restando i requisiti di cui al punto 3.1. Si precisa che le Società tra Professionisti o le Società multiprofessionali, di cui ai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, ai sensi della L. 34/2013 devono essere iscritte all'Albo Speciale delle Società istituito presso l'Ordine degli Psicologi di appartenenza (vedi Norma transitoria n. 1).

Per tutti gli Enti indicati l'istituzione di un Regolamento interno di tirocinio non è obbligatoria ma rappresenta un indicatore di qualità della struttura.

ART. VI. CONVENZIONE TRA SEDI DI TIROCINIO E UNIVERSITA'

6.1. Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra la Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università di Chieti e le Sedi idonee ai sensi dell'art. 5.

Gli Enti che desiderano segnalare la propria disponibilità come sedi di tirocinio possono indirizzare la loro domanda alla Presidenza della Scuola di Medicina e Scienze della Salute allegando i seguenti documenti:

- scheda di rilevazione delle attività;
- autocertificazione del tutor (comprendente i dati anagrafici del tutor, anno e numero di iscrizione all'Albo, Ordine di appartenenza, tipologia di contratto con la struttura e scadenza, ore di lavoro settimanali contrattualizzate nella struttura e cronoprogramma settimanale ossia specifica delle ore e dei giorni di tutoraggio);
- copia dell'atto costitutivo e/o statuto (ad esclusione delle ASL e degli Enti Pubblici), da cui si evinca la rilevanza dell'attività psicologica per la quale si richiede la convenzione;
- un progetto inerente ogni attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti, con l'indicazione degli obiettivi formativi specifici e delle attività ad essi collegate congruenti con l'area indicata (in base alla modulistica prevista).

È obbligo della struttura comunicare tempestivamente all'Ufficio competente dell'Università sopraggiunte variazioni dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5. Qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali al progetto di tirocinio, la struttura è tenuta a presentare una nuova richiesta di autorizzazione.

ART. VII. AVVIO TIROCINIO

7.1. Lo studente può avviare l'attività di tirocinio scegliendo una struttura già convenzionata con l'Università, il cui elenco aggiornato è disponibile nell'apposita sezione del sito web dell'Università (<http://www.unich.it/didattica/area-studenti/tirocini/tirocini-dip-di-scienze-psicologiche-umanistiche-e-del-territorio>), oppure richiedendo il convenzionamento con una nuova struttura, in possesso di tutti i requisiti previsti, mediante la presentazione alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute di una proposta individuale.

7.2. La documentazione prevista per l'avvio del tirocinio deve essere presentata tassativamente non oltre 30 giorni prima dell'inizio dell'attività alla Segreteria Studenti – Servizio Tirocinio - e alla Segreteria Didattica – Ufficio per il Tirocinio.

ART. VIII. INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

8.1. L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi e nei tempi contemplati dalla legge, vale a dire per maternità (astensione obbligatoria), per servizio di leva o per gravi e documentati motivi. È necessario comunicare e documentare tempestivamente alla Segreteria Studenti – Servizio Tirocinio le ragioni dell'interruzione, al fine di procedere alla sospensione della copertura assicurativa. Nel

caso di ripresa dell'attività di tirocinio la copertura assicurativa sarà riattivata previa comunicazione congiunta del tirocinante e dell'ente ospitante, da far pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per la ripresa delle attività.

ART. IX. TIROCINIO ALL'ESTERO (U.E. ED EXTRA U.E.)

9.1. È possibile svolgere il tirocinio all'estero solo presso Strutture pubbliche (universitarie o ospedaliere) ove si svolgano attività a carattere psicologico e ove vi sia la presenza di uno Psicologo.

Il tirocinio può essere svolto per un periodo di un solo semestre. Il tirocinante deve prendere personalmente contatto con un docente nelle discipline psicologiche oppure un tutor psicologo nella struttura ospitante.

Il tirocinante è inoltre tenuto a formalizzare una liberatoria con cui solleva l'Università e l'Ordine da ogni responsabilità e a provvedere personalmente alla stipula di polizza assicurativa secondo i massimali di copertura stabiliti dall'Ente ospitante.

Il tirocinante, entro sei mesi prima dall'inizio dell'attività, oltre alla documentazione di rito, è tenuto a produrre la seguente documentazione:

- apposita domanda corredata da Progetto Formativo e scheda di rilevazione delle attività alla Commissione paritetica;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del tutor della struttura (se non ci si può recare sul posto, sono ritenute valide anche le copie inviate via fax) che attesti il ruolo istituzionale del tutor e la relativa materia di insegnamento (qualora nel Paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi anche l'anno e il numero di iscrizione);
- dichiarazione da parte del Dipartimento o dell'Istituto estero che attesti la disponibilità ad accogliere il tirocinante;
- dichiarazione in cui si attesti il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e/o del Paese in cui intende svolgere il tirocinio;
- dichiarazione che il periodo di tirocinio non consisterà in una formazione di terzo livello - es. di specializzazione, master, corso di perfezionamento, dottorato, corso di formazione privato etc. né attività lavorativa.

La predetta documentazione può essere prodotta anche in lingua inglese e presentata agli Uffici preposti.

ART. X. SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

10.1. Le attività svolte nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Volontario, nazionale o comunitario, possono essere riconosciute ai fini del tirocinio post lauream a condizione che siano preventivamente autorizzate e che il predetto SCV sia espletato presso una struttura riconosciuta idonea ai sensi degli artt. 1-2-3-5 del presente regolamento e che venga stipulata la convenzione per il tirocinio tra l'ente e l'Università. Le domande, corredate dal progetto formativo, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dalla Commissione paritetica per il tirocinio.

È necessario, in questo caso, presentare apposita domanda corredata dal progetto formativo alla Commissione paritetica, la quale procederà all'autorizzazione.

NORME TRANSITORIE

1. Obbligo di iscrizione delle Società tra Professionisti all'Elenco Speciale dell'Albo

1. In relazione al decreto 8 febbraio 2013, n. 34 del Ministero della Giustizia '*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n. 81 del 6-4-2013)*'. Le «**società tra professionisti**» o «**società professionale**», costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; e le «**società multidisciplinare**», società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , **hanno l'obbligo di iscrizione all'albo professionale e sono sottoposte al regime disciplinare ai sensi dell'art.8 del decreto 34/2013.**
2. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi tenuti presso l'Ordine degli Psicologi di appartenenza dei soci professionisti.
3. Ai fini della convenzione per il tirocinio, oltre la documentazione prevista all'art. VII del presente Regolamento, deve essere esibita la certificazione/autodichiarazione di iscrizione alla sezione speciale degli albi.

2. Raccomandazioni Deontologiche

1. L'apertura di una istruttoria disciplinare a carico dell'iscritto risolve temporaneamente il rapporto fiduciario della funzione di tutor fino a definizione del procedimento.
2. Il tirocinante in corso viene salvaguardato rispetto al periodo di completamento del semestre di tirocinio.
3. La sanzione disciplinare erogata ai sensi dell'art. 26 della legge 56/89 ovvero ai sensi delle integrazioni previste dal Regolamento Disciplinare - in materia di formazione continua, in materia di obbligo di comunicazione societaria ai sensi dell'art. 8 del Decreto 34/2013 e in materia di violazione di cui all'art. 2 - comma 5 - della L. n. 148/2011 - determina la sospensione del tutoring per 1 (uno) anno, fatti salvi provvedimenti con irrogazione di sanzione disciplinare di durata superiore.
4. Nel caso in cui le violazioni di cui all'art. 2 comma 5 della L. n.148/2011 siano commesse nell'esercizio in forma associata o societaria di attività professionale, la stessa sanzione disciplinare è disposta nei confronti di tutti gli associati o soci.
5. La sospensione del tutoring decorre dalla data di comunicazione dell'Ordine al professionista.
6. Il tutor e il tirocinante hanno l'obbligo di osservare le raccomandazioni per gli aspetti deontologici come richiamati nell'allegato I [Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e praticanti dei tirocini professionalizzanti].

3. Sperimentazione dei Percorsi di Tirocinio professionalizzante

1. Il Consiglio dell'Ordine e la Scuola di Medicina d'intesa istituiscono i '**Percorsi di Tirocinio Professionalizzante**' con apposite linee di indirizzo *working progress*.
2. Il **Percorso di Tirocinio Professionalizzante** prevede la possibilità del tirocinio affidato a 2 (due) o più tutor presenti nella stessa struttura o in strutture diverse con un complessivo numero di ore contrattualizzate superiore a 20 venti (cumulo orario). A tal fine recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi. Restano ferme le altre disposizioni in materia previste dal presente Regolamento.
3. Il **Percorso di Tirocinio Professionalizzante** deve essere concordato dal tirocinante, almeno 6 mesi prima dell'inizio in apposito *audit* con la Commissione Paritetica che a conclusione

dell'istruttoria esprime parere insindacabile. Entro un anno dalla sperimentazione la Commissione Paritetica rendiconta alle parti gli esiti del monitoraggio.

Clausola di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla Commissione Paritetica che recepisce ed esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche e amministrative dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine, dai laureati - tirocinanti relativamente allo svolgimento del tirocinio.

La Commissione Paritetica, previa motivata istruzione della pratica, esprime parere consultivo da sottoporre alla Presidenza della Scuola e alla Presidenza dell'Ordine.

Norma finale

Il presente Regolamento si applica ai laureati del Vecchio Ordinamento, dell'Ordinamento previgente (DM 509/99) delle classi L34 e L58S, dell'Ordinamento Vigente (DM 270/04) delle classi L24 e LM51 ai fini dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione (sez. A e B dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi). Per i laureati del Vecchio Ordinamento rimane l'obbligo delle 900 ore annuali, suddivise in due semestri continuativi.

Le proposte di modifica e integrazione al presente Regolamento vanno convenute dalle parti su richiesta scritta.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Indicazioni deontologiche per il tutor

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti

scientifici (art. 5 C.D.).

8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti e si astiene dall'insegnare competenze che richiedono un livello specializzato di qualificazione (art. 5 C.D.).

9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).

10. Il tutor è tenuto ad aggiornare le sue competenze sul tutorato tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, ove presenti, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).